

CONSORZIO ACEA PINEROLESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N. 16 DEL 09.07.2009

OGGETTO: TERMOVALORIZZATORE E IMPIANTI CONNESSI A SERVIZIO DELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA DI TORINO. SOTTOSCRIZIONE AZIONI DELLA SOCIETA' TRM SPA (Trattamento Rifiuti Metropolitan Spa).

L'anno duemilaNOVE il giorno 09 del mese LUGLIO di alle ore 17,30 in Pinerolo, e nella sala delle adunanze di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in Via Poirino n. 145 a Pinerolo Convocata in via d'urgenza con provvedimento del Presidente Sig. Covato Paolo mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun Sindaco, si è riunita l'Assemblea Consorziale, in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di **prima convocazione** All'appello nominale risultano presenti i rappresentanti consiglieri, signori:

COMUNE di	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.	%	COMUNE di	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.	%
Airasca	Andreazzoli Giovanni	X		1,12	Pinerolo	Vercelli Riccardo	X		32,19
Angrogna	Malan Mario		X	1,12	Piscina	Ceresole Enrico	X		2,86
Bibiana	Manavella Guido	X		0,50	Pomaretto	Breuzza Danilo	X		1,49
Bobbio Pellice	Geymonat Patrizia		X	0,25	Porte	Zoggia Laura		X	2,36
Bricherasio	Merlo Ilario	X		4,10	Pragelato	Brentan Andrea		X	0,12
Buriasco	Armando Romano	X		0,75	Prali	Agli Sandra Lorena		X	0,12
Campiglione	Cordero Riccardo	X		0,12	Pramollo	Garrone Andrea		X	0,25
Cantalupa	Bello Giustino		X	2,61	Prarostino	Giachero Patrizia		X	0,62
Cavour	Chialvetto Mauro	X		1,99	Roletto	Storello Cristiana	X		1,49
Cercenasco	Rubiano Teresa	X		2,11	Rora'	Odetto Giorgio		X	0,12
Cumiana	Amè Marco	X		4,47	Roure	Tron Rino		X	0,12
Fenestrelle	Chiappero Michele		X	0,12	Salza di Pinerolo	Sanmartino Franco		X	0,12
Frossasco	Cuccolo Franco	X		3,85	San Germano Chisone	Bergeretti Roberto	X		1,49
Garzigliana	Coalova Piergiorgio		X	0,62	San Pietro Val Lemina	Massello Anna Maria	X		1,24
Inverso Pinasca	Orsello Cristina	X		0,75	San Secondo di Pinerolo	Cozzo Paolo	X		2,11
Luserna San Giovanni	Bruera Livio		X	3,23	Scalenghe	Garis Bruno		X	1,99
Lusernetta	Quattrocolo Serena	X		0,62	Torre Pellice	Bertalot Claudio	X		1,24
Macello	Scalerandi Enrico	X		0,87	Usseaux	Rostagno Elvio	X		0,12
Massello	Boetto Silvia		X	0,87	Vigone	Gallo Alberto	X		1,24
None	Cammuso Alessandro	X		1,12	Villafranca P.te	Bottano Agostino	X		3,60
Osasco	Geuna Guido		X	0,50	Villar Pellice	Varoli Luca		X	0,50
Perosa Argentina	Furlan Renzo	X		3,85	Villar Perosa	Costantino Claudio	X		5,09
Perrero	Leger Riccardo		X	0,25	Volvera	Beltramino Attilio Vittorio	X		0,87
Pinasca	Pera Sergio	X		2,86					

Risultano quindi rappresentate 84,11 quote su 100 complessive.

Risultano assenti giustificati 19 Consiglieri per un totale di 15,89 quote su 100

Presiede il Sig. COVATO Paolo, Presidente del Consorzio.
Funge da Segretario della seduta il Dr. Emanuele MATINA

Il Presidente Sig. COVATO Paolo constatata la presenza dei Consiglieri in numero valido e rappresentanti la maggioranza richiesta per poter legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a procedere all'esame delle proposte iscritte all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 16 del 09 luglio 2009

Oggetto: TERMOVALORIZZATORE E IMPIANTI CONNESSI A SERVIZIO DELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA DI TORINO. SOTTOSCRIZIONE AZIONI DELLA SOCIETA' TRM SPA (Trattamento Rifiuti Metropolitan Spa)

Il Presidente Paolo COVATO riferisce:

- Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Torino (PPGR), risalente al 1998, individuava la necessità della costruzione, in ambito provinciale, di impianti di termovalorizzazione, come risposta al fabbisogno analizzato e descritto nel cap. V° del PPGR, e ne affidava la realizzazione alle "Aree di Pianificazione".
- In attuazione di tali previsioni, i soggetti gestori del servizio rifiuti della "Area di Pianificazione" Sud Est avevano scelto il mezzo con il quale realizzare e gestire gli impianti: in data 24 dicembre 2002 è stata costituita dall'AMIAT (bacino 18), e dai Consorzi di Bacino CATN (bacino 16), AISA (bacino 16), CCS (bacino 13), un'apposita società, denominata Trattamento Rifiuti Metropolitan - TRM - s.p.a., avente come oggetto sociale la progettazione, la realizzazione, e l'esercizio di impianti volti al recupero, al trattamento ed allo smaltimento di qualunque genere di rifiuto, ai sensi della vigente normativa. Tale società era, ed è al momento, a capitale interamente pubblico.
- La legge regionale del Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, successivamente intervenuta, ha organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, articolandolo in "Ambiti territoriali ottimali", coincidenti con il territorio provinciale. La legge ha altresì suddiviso tali Ambiti in uno o più Bacini nei quali sono organizzate le attività di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, nonché i servizi di raccolta, di trasporto e di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 Legge Regionale 24/2002, la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero sono funzioni di Ambito. Spetta quindi all'Associazione d'Ambito (che associa i Consorzi di Bacino di tutta la Provincia) l'espletamento di alcune funzioni, prima attribuite alle aree di Pianificazione.

- Il PPGR, aggiornato con deliberazione C.P. n. 74269 del 27 aprile 2005, ha determinato il quadro degli impianti di trattamento finale (e delle relative discariche per i residui), il cui numero è stato ridotto a due, dei quali uno – il termovalorizzatore - dovrà risultare attivo entro il 2010 e sarà a servizio della zona Sud, così come definita dal medesimo Programma (transitoriamente a servizio della zona Nord), ed il secondo destinato a servizio della zona Nord.
 - La Provincia di Torino, in attuazione del PPGR 2005 e nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi dell'Associazione d'Ambito, di cui all' art. 19 della L.R. 24/2002, ha approvato la localizzazione per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione per la zona Sud della Provincia di Torino nell'area AMI 3 – GERBIDO, in comune di Torino; inoltre, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 del 24.05.2005, ha affidato a TRM la progettazione, realizzazione e gestione del detto impianto e degli impianti connessi e strumentali, sussistendo i requisiti previsti per l'affidamento così detto "in house" ai sensi dell'art. 113 comma 4 lettera a) TUEL, ed ai sensi degli artt. 10 e 12 della L.R. 24/2002.
 - In data 22 luglio 2005 tra TRM e la Provincia di Torino nella suddetta veste è stato sottoscritto il contratto avente ad oggetto l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione del termovalorizzatore della zona SUD e degli impianti connessi. Successivamente è stata costituita ai sensi dell'art.12 L.R.24/2002 l'Associazione d'Ambito Territoriale Ottimale, la quale con la deliberazione n. 5 del 5.12.2005 ha confermato l'affidamento.
 - La scelta che ha condotto all'affidamento c.d."in house" è stata sostenuta dalle molteplici ragioni che sono state diffusamente espresse nelle deliberazioni 24.5.2005 n. 279129 del Consiglio Provinciale e 5.12.2005 n. 5 dell'Associazione d'Ambito. A tali deliberazioni si fa espresso rinvio, dal momento che se ne condividono integralmente le motivazioni.
- In particolare, l'affidamento diretto a società totalmente partecipata dai comuni titolari del servizio appare preferibile ad altre forme perchè consente alle amministrazioni interessate un controllo stringente sulla gestione e sull'andamento economico del soggetto gestore, più che in altre forme di svolgimento del servizio. Per tale mezzo, la società TRM – il cui statuto (allegato alla presente deliberazione sub1) è stato modificato ed aggiornato con

deliberazione assembleare del 10 maggio 2005 – può essere meglio orientata verso il perseguimento di un insieme di obiettivi (ad esempio di tutela ambientale, di trasparenza nella gestione, di collaborazione con gli enti di controllo) che trascendono il mero conseguimento di un utile d'impresa.

- Uno dei presupposti dell'affidamento è costituito dal “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi” riscontrato in capo agli enti detentori del capitale sociale di TRM. Il controllo funzionale sulla gestione dell'impianto (e, per ora, sulle fasi di progettazione e realizzazione) è, in Piemonte, affidato all'Associazione d'Ambito Territoriale Ottimale, alla quale il Consorzio ACEA Pinerolese partecipa in qualità di Consorzio di Bacino n. 12. All'Associazione d'Ambito spettano, infatti, le funzioni di governo ai sensi dell'art. 12 L.R. 24/2002. Il controllo strutturale appartiene agli Enti soci, attraverso gli strumenti offerti dallo statuto sociale e dai patti parasociali. L'acquisto delle azioni di TRM s.p.a. appare quindi opportuno per contribuire alla compiuta realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, consentendo al Consorzio ACEA Pinerolese una partecipazione diretta al controllo delle attività gestionali della Società, esercitando in forma associata funzioni di competenza dei comuni consorziati, giacché le norme di settore e lo stesso statuto prescrivono la gestione “associata”, sia dei servizi sia degli impianti. La partecipazione in TRM consentirà inoltre al Consorzio ACEA Pinerolese di usufruire di un impianto di termovalorizzazione alle condizioni più favorevoli, consentendogli, nel contempo, di contribuire alla formazione degli indirizzi gestionali.

- Fra le condizioni dell'affidamento a TRM è stato previsto, tra l'altro, che *“i soci di T.R.M. S.p.A. dovranno produrre all'Amministrazione Provinciale, e/o all'Associazione d'Ambito, entro e non oltre sei mesi dalla presente deliberazione, un apposito atto formale con il quale si impegnino a consentire l'ingresso nella compagine sociale a condizioni eque trasparenti e non discriminatorie (che potranno prevedere il rimborso proporzionale dei costi di realizzazione sostenuti dagli altri soci precedentemente a detto ingresso) a tutti i Comuni, anche in forma associata, della Provincia di Torino.”*

- Per garantire tale impegno e nell'interesse pubblico al permanere dell'affidamento in capo a TRM, sono stati concordati tra gli attuali soci i punti fondamentali per la stesura del patto parasociale, riprodotti nel testo dei “Patti Parasociali” allegato alla presente deliberazione

sub 2; a detta bozza è allegata la formula per il calcolo del valore di cessione della partecipazione. Con essi si intendono disciplinare, per la durata legale di cinque anni e salvo rinnovo, i rapporti tra i soci Enti pubblici della società TRM ai fini dell'ingresso di nuovi soci pubblici, le forme di consultazione tra gli enti pubblici contraenti; la circolazione delle azioni, la composizione e funzionamento degli organi sociali, i rapporti tra gli Enti locali soci di TRM e la società, quanto al conferimento dei rifiuti. E' opportuno che questa Amministrazione, in adempimento di quanto previsto dall'art. 2 ultimo comma degli stessi "Patti Parasociali", sottoscriva questi ultimi, quale tra l'altro consenso all'ingresso di altri comuni nella società alle condizioni concordate, condizioni che garantiscono reciprocamente i soci fondatori e quelli di nuovo ingresso, in ottemperanza alla condizione di affidamento di cui sopra.

Il prezzo calcolato dal Comune di Torino per l'ingresso del socio, secondo quanto stabilito dallo statuto e dal patto parasociale, al mese di luglio 2009, è pari a € 1,11 conformemente a quanto previsto nella tabella dell'Allegato C dei patti parasociali.

Nel rispetto dell'art. 8.1. dello Statuto sociale, ogni socio, sia esso comune o raggruppamento di comuni appartenenti al medesimo bacino ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/02 e s.m.i., può detenere una quota di capitale sociale non superiore alla percentuale complessiva determinata dal rapporto della popolazione rispetto al totale della popolazione della Provincia.

Successivamente alla stipulazione della Convenzione di affidamento, ATO-R e TRM stipulavano in data 17 luglio 2006 la Prima Appendice Integrativa, in data 14 maggio 2008 la Seconda Appendice Integrativa e in data 20 ottobre 2008 la Terza Appendice Integrativa alla Convenzione stessa, le ultime due quali condizioni per la stipulazione del contratto di finanziamento in esito all'aggiudicazione alla Banca BNP Paribas SA della procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, co. 2 D. Lgs. 13/2008 avviata per la ricerca del soggetto finanziatore del progetto di costruzione dell'Impianto di termovalorizzazione del Gerbido. Alcune delle condizioni ivi previste sono relative ad impegni ed obblighi in capo ai soci di TRM e sono state riflesse nel Patto Parasociale, in forma di allegati allo stesso:

- (i) Schema di contratto di impegno al conferimento dei rifiuti
- (ii) Schema di contratto di conferimento dei rifiuti
- (iii) Documento ai sensi dell'art. 30 della Convenzione di Affidamento
- (iv) Accordo di capitalizzazione

Quanto agli allegati di cui ai punti (i) e (ii), ai sensi dell'art. 7 del Patto, i sottoscrittori si obbligano nei confronti di TRM, affidataria del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 113 co. 4 e 13 D. Lgs. 267/2000, a conferire in essa i rifiuti di loro competenza e produzione a decorrere dalla data di inizio di gestione dell'impianto di termovalorizzazione ed a non avvalersi di altri strumenti e forme di smaltimento di rifiuti. I sottoscrittori del Patto dichiarano che il suddetto obbligo viene assunto in proprio anche qualora il conferimento dei rifiuti avvenga ad opera di terzi, quali società di capitali o Consorzi di Comuni, che siano stati incaricati della raccolta dei rifiuti in forza di idonee convenzioni o contratti. Viene statuito che TRM provveda allo smaltimento dei rifiuti conferiti dai sottoscrittori in conformità a quanto previsto dal Programma Provinciale di Gestione Rifiuti pro tempore vigente ed alle eventuali disposizioni della Provincia di Torino e di ATO-R che avranno ad oggetto la provenienza dei rifiuti e la loro quantità, tenuto conto della potenzialità complessive dell'impianto. I sottoscrittori prendono altresì atto che il Corrispettivo del conferimento verrà determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del contratto di impegno al conferimento rifiuti. Tali impegni sono riflessi negli schemi, i cui testi sono allegati al Patto Parasociale alle lettere D ed E, in conformità agli schemi tipo adottati da ATO-R.

Quanto all'allegato di cui al punto (iii), ai sensi dell'art. 30.1 della Convenzione di Affidamento (*Eventi di risoluzione della Convenzione*), ovvero nei casi in cui si verifichino eventi che determinano la cessione anticipata della convenzione stessa, i soci TRM, anche in qualità di ente consorziato dell'ATO-R, si obbligano a rilasciare una lettera (il cui testo è allegato al Patto Parasociale alla lettera F) e favore della società TRM, alle condizioni di seguito riportate:

“Con detta lettera il Consorzio ACEA Pinerolese si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente ad anticipare alla società pro quota gli importi ad essa dovuti ai sensi della Convenzione (cd. Anticipazioni) al verificarsi di uno degli eventi di cui all'art. 30.1 della Convenzione di affidamento (“Eventi di Risoluzione della Convenzione”) ovvero nei casi in cui si verifichino eventi che determinino la cessazione anticipata della convenzione stessa. Dette anticipazioni saranno effettuate a favore della Società senza la possibilità di opporre eccezioni o contestazioni di qualsivoglia natura, entro 12 (dodici) mesi dalla ricezione di una specifica richiesta della Società. Qualora entro il suddetto termine di 12

(dodici) mesi il nuovo gestore dell'impianto abbia provveduto al pagamento alla Società degli indennizzi previsti dalla Convenzione, le anticipazioni da parte del Consorzio ACEA Pinerolese non saranno dovute. In caso di pagamento parziale degli indennizzi da parte del nuovo gestore, il Consorzio ACEA Pinerolese sarà tenuto ad effettuare un'anticipazione per un importo pro quota pari alla differenza tra quanto pagato dal nuovo gestore e la totalità degli ammontari dovuti alla società ai sensi della Convenzione. Qualora l'ATO-R, a seguito del verificarsi di un evento di risoluzione della Convenzione, abbia individuato il nuovo gestore dell'impianto e questi abbia provveduto al pagamento alla Società degli indennizzi nei termini e nelle modalità previsti dalla Convenzione, la Società provvederà a rimborsare al Consorzio ACEA Pinerolese le contribuzioni fatte a titolo di finanziamento soci successivamente alla data in cui tutte le obbligazioni della Società nei confronti degli Enti Finanziari (come definiti nella Convenzione) derivanti dai documenti finanziari siano state integralmente adempiute ("Termine Finale"). Fino al Termine Finale il Consorzio ACEA Pinerolese si impegna nei confronti della Società a (i) non sollecitare o ricevere alcun pagamento, rimborso anticipato o comunque rimborso di qualsivoglia anticipazione, (ii) non consentire che siano effettuate anticipazioni, a mezzo di compensazione (sia essa legale o volontaria) o altra modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dal pagamento in denaro alla Società. Il Consorzio ACEA Pinerolese, inoltre, accetta che i crediti vantati dalla Società verso il Consorzio ACEA Pinerolese ai sensi del presente accordo saranno ceduti in garanzia o dati in pegno a favore degli Enti Finanziatori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della Società ai sensi dei documenti finanziari, in applicazione della normativa vigente in materia. La concessione di tale garanzia atipica, nella forma di "lettera de patronage", non costituisce garanzia fideiussoria di cui all'art. 207 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) in quanto mira ad integrare la responsabilità del socio solo al verificarsi di uno degli eventi di cui all'art. 30.1 della Convenzione."

Quanto all'allegato (iv), ai fini dell'esecuzione del contratto di finanziamento, quest'ultimo finalizzato a mettere a disposizione della Società determinate linee di credito per consentire la realizzazione e gestione dell'impianto, è stato predisposto un accordo tra i Soci e la Società avente ad oggetto gli impegni di capitalizzazione. Al fine di garantire l'essenziale esigenza della Società di potere disporre tempestivamente delle Contribuzioni Debito/Mezzi propri, i soci sottoscrittori hanno convenuto di adottare il Piano di

Capitalizzazione, allegato al Patto Parasociale alla lettera G (il "Piano di Capitalizzazione") dell'accordo di capitalizzazione fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 70.000.000,00. L'articolo 4 dell'accordo prevede che in occasione di ogni delibera di aumento di capitale da assumersi ai sensi del piano di capitalizzazione verranno incluse le seguenti previsioni:

- Sottoscrizione dell'aumento di capitale entro il termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione con versamento contestuale di una somma pari al 25% del capitale sottoscritto;
- Eventuale concessione di un termine superiore rispetto al termine previsto dall'articolo 2441 primo comma Codice Civile per l'esercizio del diritto di opzione;
- Completamento della sottoscrizione dell'aumento di capitale nel termine massimo di otto mesi dalla data dell'assemblea che ha assunto la delibera;
- Completamento del versamento dell'aumento di capitale nel termine massimo di dieci mesi dalla data dell'assemblea che ha assunto la delibera;
- Versamento dei decimi residui in esito ai richiami che verranno effettuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
- Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società del potere di richiedere il versamento dei decimi residui;
- Possibilità di richiedere in più riprese il versamento dei decimi residui;
- Esenzione per i soci dall'obbligo di esercitare la prelazione per l'acquisto delle azioni inoptate unitamente alla comunicazione che manifesta la volontà di esercitare l'opzione;
- Previsione di un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Società per esercitare la prelazione sulle quote inoptate.

E' fatta salva la facoltà dell'assemblea della società di deliberare altri aumenti di capitale diversi da quelli previsti da piano di capitalizzazione. Dette contribuzioni consentiranno alla società di adempiere agli impegni assunti con il contratto di finanziamento ovvero a mantenere il "Rapporto Debito/Mezzi Propri" in misura non superiore al "Rapporto Debito/Mezzi Propri Concordato" con le banche finanziatrici. Nell'ipotesi in cui non si desse corso a quanto previsto dall'articolo 4 in tema di capitalizzazione, l'articolo 3 prevede, in via residuale, l'obbligo per i soci di versare le Contribuzioni Debito/Mezzi Propri entro trenta giorni dalla richiesta. L'articolo 5 disciplina i casi in cui le Contribuzioni

Debiti/Mezzi Propri siano effettuate a titolo di Finanziamento Soci, mentre l'articolo 6 prevede gli impegni dei soci. Per l'anno 2009 il piano di capitalizzazione allegato all'accordo prevede un aumento capitale pari ad Euro 23.000.000,00, non ancora approvato, e riservato ai Soci presenti a tale data nella compagine azionaria della Società.

Il Consorzio ACEA Pinerolese, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, ha per oggetto la gestione associata di funzioni di competenza dei comuni consorziati ed in particolare, il consorzio ha lo scopo di esercitare ai sensi dell'ultimo capoverso, secondo comma dell'art. 2: *"I comuni, con l'adesione, conferiscono tra l'altro, le quote di partecipazione in società di capitali, che intendono amministrare in forma consortile"*; si ritiene pertanto che la partecipazione da parte Consorzio ACEA Pinerolese alla Società TRM S.p.a. permette allo stesso di garantire l'esercizio delle proprie funzioni, così come definite nell'oggetto sociale e di conseguenza oltre che le funzioni amministrative di cui al 2[^] comma, lettera b) si ritiene sussistano i presupposti previsti dagli artt. 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2008 n. 244

Richiamata la propria deliberazione Assemblea Consortile n. 08 del 17/06/2008 avente ad oggetto *"Protocollo D'intesa per l'organizzazione del sistema di conferimento dei Rifiuti Urbani all'Impianto di Termovalorizzatore del Gerbido – Approvazione"*

Vista la Nota della Città di Torino prot. n. 1950/TO1.017.04 del 03/07/2009, con la quale il Comune conferma la disponibilità a cedere parte delle proprie azioni della TRM Spa;

Ritenuto pertanto d'uopo provvedere;

Uditi gli interventi dei rappresentanti dei rispettivi Comuni e del Consorzio; il Presidente Covato, riprendendo l'argomento già dibattuto nei precedenti punti dell'ordine del giorno, dà la parola ai rappresentanti dei comuni. Al riguardo intervengono:

- Beltramino Attilio, rappresentante del Comune di Volvera: propone il seguente emendamento da inserire nel deliberato tra il punto 10 e 11: *"Di dare atto che la quota di partecipazione da riconoscere a ciascun Comune è proporzionale alla propria popolazione così come risulta dalla Tabella di riferimento definita ed acquisita agli atti*

alla data del perfezionamento della partecipazione del Consorzio ACEA Pinerolese alla società TRM Spa

Il Presidente invita l'Assemblea all'approvazione dell'emendamento così come proposto dal rappresentante del Comune di Volvera e della deliberazione, così come emendata, contenente la sottoscrizione delle azioni della società TRM Spa

L'Assemblea Consortile,

Visto l'art. 113, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Vista la Legge Regionale n. 24 del 24 ottobre 2002, recante "Norme per la gestione dei rifiuti",

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico n. 267/2000 e ritenuta l'urgenza

Visto l'art. 2 dello Statuto del Consorzio ACEA Pinerolese

Visti gli articoli 27 e 28 della Legge 244/2008

Visti i pareri espressi sulla proposta presentata ex art. 49 del TUEL e s.m.i. dai Responsabili dei servizi interessati

Con voti n. 28 favorevoli corrispondenti a 84,11 quote, resi palesi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare l'emendamento, come di seguito esposto, così come proposto dal rappresentante del Comune di Volvera, che costituisce parte integrante del deliberato:

"Di dare atto che la quota di partecipazione da riconoscere a ciascun Comune è proporzionale alla propria popolazione così come risulta dalla Tabella di riferimento definita ed acquisita agli atti alla data del perfezionamento della partecipazione del Consorzio ACEA Pinerolese alla società TRM Spa"

Successivamente

Si procede alla votazione ai sensi T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, con:
voti n. 28 favorevoli corrispondenti a 84,11 quote

DELIBERA

- 1) di approvare, in quanto ne sussistono i presupposti, la partecipazione, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, del Consorzio ACEA Pinerolese alla Società "Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A." siglabile "TRM S.p.A.", con sede in Torino, via Livorno 60, capitale sociale deliberato di euro 31.694.220,00, con Codice Fiscale 08566440015, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 983697, il cui Statuto si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- 2) di approvare l'acquisto delle azioni della Società, per cessione da parte della Città di Torino, di circa 135.135 azioni della suddetta TRM S.p.A., al valore di €. 1,11 ciascuna, così come previsto nella tabella dell'allegato C dei Patti Parasociali e dalla nota della Città di Torino prot. n 1950/TO1.017.04 del 03/07/2009 per le azioni acquistate al 03/07/2009 [con effetto, per quanto riguarda il godimento delle azioni, dalla data di perfezionamento dell'acquisto dei titoli stessi];
- 3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano, i "Patti Parasociali" e relativi allegati richiamati che si allegano alla presente deliberazione (allegato n. 2) per farne parte integrante e sostanziale, per la durata di cinque anni e volti a disciplinare i rapporti tra i soci Enti pubblici della società TRM ai fini dell'ingresso di nuovi soci pubblici, le forme di consultazione tra gli enti pubblici contraenti; la circolazione delle azioni, la composizione ed il funzionamento degli organi sociali, i rapporti tra gli Enti locali soci di TRM e la società,;
- 4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, gli schemi del contratto di conferimento rifiuti allegati al patto Parasociale (Allegati D ed E del Patto Parasociale);
- 5) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, il rilascio da parte del Consorzio ACEA Pinerolese della lettera allegata al patto Parasociale (Allegato F del Patto Parasociale);

- 6) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiama, l'accordo tra la Società TRM S.p.A. ed i Soci relativo agli impegni di capitalizzazione da sottoscrivere con la società "TRM S.p.A." (Allegato G del Patto Parasociale) con sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale o con acquisto diretto dal Comune di Torino;
- 7) di autorizzare sin d'ora il Presidente del Consorzio o suo delegato a sottoscrivere i Patti Parasociali e relativi allegati D-E, F e G, apportando agli stessi eventuali modifiche solo formali, nonché a procedere al loro successivo invio all'Associazione d'Ambito con la esternazione del consenso di questa Amministrazione all'ingresso di altri comuni nella società, alle condizioni stabilite;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva ammonta a € 150.000,00 per l'anno 2009 ed euro 150.000,00 per i successivi esercizi 2010, 2011 e 2012 per complessivi euro 600.000,00 (seicentomila/00);
- 9) Di far fronte alla spesa con i fondi del bilancio economico dell'esercizio 2009, che sarà finanziata dai Comuni consorziati con quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'esercizio 2008 e precedenti mentre per gli anni 2010/2012 il consorzio farà ricorso a risorse interne di bilancio e in modo residuale, nella misura in non siano sufficienti, a mutuo passivo.
- 10) di rinviare a successivi provvedimenti del Consiglio Direttivo, al quale viene dato pieno mandato, l'impegno della spesa sul bilancio 2009 e la liquidazione delle somme necessarie, nella misura in cui il prezzo di ciascuna azione subisca variazioni nell'ambito del 5% massimo rispetto al prezzo stabilito nel piano di capitalizzazione, previo specifico accordo con il Comune di TORINO – Uffici Finanziari sulle modalità di pagamento dando atto che venga dato riscontro in Assemblea ad avvenuto perfezionamento dell'operazione;
- 11) Di dare atto che la quota di partecipazione da riconoscere a ciascun Comune è proporzionale alla propria popolazione così come risulta dalla Tabella di riferimento definita ed acquisita agli atti alla data del perfezionamento della partecipazione del Consorzio ACEA Pinerolese alla società TRM Spa
- 12) di dichiarare, con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

F.to COVATO Paolo

IL SEGRETARIO CONSORTILE

F.to MATINA Emanuele

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLEA Dario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 16 LUG. 2009

Pinerolo, li 16 LUG. 2009



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Pinerolo, li 16 LUG. 2009



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi, dal 16 LUG. 2009 al 31 LUG. 2009, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26 LUG. 2009

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000)

Pinerolo, li 31 LUG. 2009



IL SEGRETARIO CONSORTILE
MATINA Emanuele